

I.M.U. 2019
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune di Solbiate Olona

Delibera del Consiglio Comunale N. 2 del 29/03/2019

Per quanto non previsto dalla presente informativa si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dall'art. 1, commi 639 e 640 e dai commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dall'art. 1, commi 10,13,15 della legge n.208 del 28.12.2015 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare gli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011.

SCADENZE DI VERSAMENTO:

1°rata (acconto) entro il 17/06/2019	pari al 50% dell'imposta
2°rata (saldo) entro il 16/12/2019	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
Rata unica entro il 17/06/2019	versamento in unica soluzione (in alternativa al versamento in due rate)

Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Nel caso i pagamenti venissero effettuati oltre la scadenza, verranno applicate le sanzioni e gli interessi per tardivo pagamento ai sensi della vigente normativa.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **MODELLO F24**:

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SOLBIATE OLONA: 1794

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
3914	IMU terreni
3916	IMU aree fabbricabili
3918	IMU altri fabbricati
3925	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
3930	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

Importo minimo Euro 12,00 al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art.1, comma 168 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

ALIQUEUTE I.M.U. 2019

	TIPO DI IMMOBILE
ESCLUSO	<ul style="list-style-type: none">- Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;- I fabbricati rurali ad uso strumentale;- I terreni agricoli posseduti e condotti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;- Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;- Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi inclusi quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008;- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;- Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4,00 per mille	<ul style="list-style-type: none">- Abitazione principale solo cat. A/1-A/8-A/9 (ossia l'immobile iscritto in catasto come <u>unica unità immobiliare</u> nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), detrazione pari ad € 200,00;
7,60 per mille	<ul style="list-style-type: none">- L'unità abitativa di categoria "A" posseduta in aggiunta all'abitazione principale che, ancorché accatastata autonomamente, costituisca corpo unico con la stessa.
9,50 per mille	<ul style="list-style-type: none">- di dare atto che la base imponibile IMU è ridotta del 50%, oltre alle fattispecie indicate nel vigente regolamento IUC, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9,50 per mille	<ul style="list-style-type: none">- Altri fabbricati;- Terreni;- Aree fabbricabili.
9,50 per mille	<ul style="list-style-type: none">- IMMOBILI CAT D La quota d'imposta riservata allo Stato è pari allo 7,60 per mille dell'imponibile IMU; l'incremento dell'aliquota, pari allo 1,90 per mille è riservata al Comune. Riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".
Euro	<ul style="list-style-type: none">- Valore imponibile per le AREE EDIFICABILI al mq.

DETRAZIONI

	REQUISITI
Euro 200,00	<ul style="list-style-type: none">- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

MODALITA' di CALCOLO I.M.U. 2019 RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

- le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
- il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CATEGORIA	TIPO	MOLTIPLICATORE	BASE IMPONIBILE
A (escluso A10)	Abitazioni	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
A10	Uffici-Studi privati	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
B1 – B8	Collegi-Convitti...	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
C1	Negozi-Botteghe	55	REND.CATASTALE + 5% X 55
C2-C6 – C7	Depositi-Autorimesse-tettoie	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
C3- C4-C5	Laboratori-esercizi sportivi	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
D(escluso D/5)	Opifici-Alberghi-Teatri	65	REND.CATASTALE + 5% X 65
D/5	Istituto di credito	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
	terreni agricoli, terreni incolti	135	REDD.DOMINICALE + 25% X 135
	Area edificabile		VALORE VENALE in Comune Commercio

ABITAZIONE PRINCIPALE:
cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI:

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

TERRENI AGRICOLI:

IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

AREE FABBRICABILI:

IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 1000

SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L'IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

IMU 2019 – ASPETTI OPERATIVI

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9)	SCONTO PRO QUOTA NELL'ANNO Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	QUANDO CI SONO SOLAIO E CANTINA Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l'abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità per categoria. Il limite si applica anche alle pertinenze iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
RESIDENTI ALL'ESTERO ESCLUSO	AGEVOLAZIONI A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."
CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI ESCLUSO	IMPOSTA A CARICO DI CHI ABITA L'ALLOGGIO L'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge ed assegnata all'altro, è sempre tassata come abitazione principale. L'IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora.
ANZIANI E DISABILI ESCLUSO	AGEVOLAZIONI Le abitazioni, non affittate, di anziani o disabili ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura, sono considerate come abitazioni principali.
FAMIGLIE CON CASE DIVERSE	UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMILIARE L'abitazione principale è quella in cui il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per abitazione principale si applicano ad una sola casa.
IMMOBILI INAGIBILI	IMU DIMEZZATA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione.
USO GRATUITO	IMMOBILI (fatta eccezione per le categorie A/1, A/8, o A/9). Sull'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera esclusivamente sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso comune; il comodante non deve possedere altri immobili a uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune); il comodato deve essere registrato in duplice copia presso l'Agenzia delle Entrate, presentare il modello di dichiarazione IMU presso gli Uffici della Saronno Servizi.

DICHIARAZIONI IMU:

La dichiarazione **DEVE** essere presentata in tutti i casi in cui è intervenuta una variazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019, che non sia conoscibile dal Comune, per le quali si vuol far valere il diritto a riduzione d'imposta (es.: abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti a fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili o variazioni catastali).

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

La mancata presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.



SPORTELLO UTENTI

La Simulazione di Calcolo on-line, le delibere e la modulistica I.M.U., sono disponibili collegandosi al sito www.saronnoservizi.it

L'Ufficio I.M.U. è a disposizione per ogni chiarimento o informazione necessaria con i seguenti orari:

SOLBIATE OLONA – presso gli uffici comunali, in via Matteotti, 2

il MERCOLEDÌ dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Tel. 0331 649516 int. 3

SARONNO – presso gli sportelli della Saronno Servizi, in via Roma 16/18

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8,35 alle ore 12,30

il GIOVEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 17,45

Tel.: 02 96288231 – 221 Fax: 02 96248896 e-mail: tributisolbiateolona@saronnoservizi.it